



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

144/2014
Novembre/02/2014 (*)
Napoli 5 Novembre 2014

I donatari che intendano rideterminare il costo di acquisto della partecipazione societaria posseduta alla data del 1° gennaio 2014 non possono scomputare l'eventuale imposta sostitutiva già corrisposta dai donanti.

Con la Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha precisato che l'imposta sostitutiva versata in sede di rideterminazione del valore della partecipazione può essere recuperata solo dal medesimo soggetto.

E' noto come l'articolo 5 della **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria per il 2002) ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 **titoli, quote** o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di **rideterminare** il loro **costo o valore di acquisto** alla predetta data.

Per poter **utilizzare il valore "rideterminato" in luogo del costo storico**, il contribuente è tenuto:

- alla predisposizione di una **perizia di stima giurata** redatta da un professionista abilitato;
- al **versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 2 o del 4%** a seconda della natura (non qualificata o qualificata) della partecipazione, parametrata al valore risultante dalla perizia.

Disposizioni successive hanno **modificato, di anno in anno, la data** cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 156, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, ha fissato **al 1° gennaio 2014** la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni e al **30 giugno 2014** il termine per porre in essere gli adempimenti previsti.

Nel contempo, si consideri che **il Ddl di stabilità 2015 prevede una nuova proroga** della rideterminazione del costo delle partecipazioni possedute, al di fuori dal regime di impresa, **al 1° gennaio 2015**.

E' noto, altresì, che **la norma prevede che qualora si proceda a rideterminare una partecipazione già oggetto di una precedente rivalutazione**, è possibile **scomputare** dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione **quanto versato in occasione di precedenti rivalutazioni**.

Con la **Risoluzione del 17 ottobre 2014, n°91/E**, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello avanzato da **due donanti** che si sono avvalsi della possibilità di **rideterminare il valore** della propria quota di **partecipazione societaria** detenuta e **successivamente** hanno posto in essere una serie di **atti a titolo gratuito** nei confronti dei rispettivi **coniugi e figli** con i quali hanno trasferito agli stessi la proprietà delle stesse quote di partecipazione rivalutate.

Nello specifico **i coniugi, che hanno ricevuto tali diritti, hanno trasferito a loro volta a vario titolo** (proprietà o nuda proprietà) gli stessi **ai propri figli, rideterminando**, ulteriormente **il valore delle partecipazioni**, ovvero i relativi diritti, alla data del 1° gennaio 2014.

Ciò posto, i donatari hanno chiesto se, in sede di effettuazione dell'ultima procedura di rideterminazione, sia **possibile scomputare l'imposta sostitutiva pagata dai donanti** in occasione delle rideterminazioni effettuate da questi ultimi.

Orbene, l'Amministrazione Finanziaria ha esaminato preliminarmente le **disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 68 del TUIR**, in merito alle modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione. Tale norma prevede che, **ai fini della determinazione del costo fiscale, si**

continua ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell'eventuale imposta di donazione a carico del donatario e ciò al fine di evitare salti di imposta.

Tuttavia, a parere dell'Agencia, **tale continuità "non ha l'effetto di sostituire l'intera posizione del donatario con quella del donante"** ed infatti, l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, **trattandosi di un'imposta personale**, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l'effetto di realizzare una **minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto** che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.

Pertanto, in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta, **i donatari non possono scomputare l'imposta sostitutiva già corrisposta dai donanti.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN